



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE VEGETALI E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. C1905 del 05/08/2010

Proposta n. 12493 del 23/07/2010

**Oggetto:**

Legge 20 febbraio 2006, n. 82 - articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2010/2011, nel territorio della Regione Lazio.

**Proponente:**

Estensore	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile del procedimento	PANDOLFI PAOLO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale	VICARIO R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**Oggetto:** Legge 20 febbraio 2006, n. 82 – articolo 9, commi 1, 3 e 4 e art. 14. Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni, nonché del periodo vendemmiale della campagna vitivinicola 2010/2011, nel territorio della Regione Lazio.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE**

SU PROPOSTA del Direttore Vicario Regionale Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino”, in particolare i seguenti articoli e commi:

• **articolo 9, comma 1.**

- *“Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell’anno in cui il provvedimento viene adottato”;*
- *comma 3. “Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente Ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi”;*
- *comma 4. “E’ vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1”;*

• **articolo 14, comma 1.** *“La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 9, comma 1.”;*

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

*RITENUTO* necessario formalizzare, sulla base dell'articolo 9, *commi 1, 3 e 4* e dell'articolo 14, *comma 1*, della predetta legge n. 82/2006 ed in considerazione dell'avanzato stato del ciclo vegetativo raggiunto al momento dalle coltivazioni viticole presenti nel territorio della regione Lazio, il previsto provvedimento regionale per la determinazione del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite, nonché del periodo vendemmiale nel territorio della Regione Lazio;

*VISTA* la nota prot. n. 114891 del 02 luglio 2010 con la quale il Dirigente dell'Area 27 "Filiera Vegetali e Produzioni Agroalimentari" della Direzione Regionale Agricoltura invita le Aree Decentrate Agricoltura ".....a comunicare, improrogabilmente entro il 23 luglio 2010, in funzione dell'andamento stagionale, le possibili date di inizio e termine della prossima campagna vendemmiale 2010/2011 delle uve da vino.....";

*VISTE* le sotto elencate note con le quali le Aree Decentrate Agricoltura, in riscontro alla predetta nota n. 114891/2010 dell'Area 27, comunicano le date di inizio e termine del periodo vendemmiale 2010 delle uve da vino:

- Area Decentrata Agricoltura di Frosinone: nota prot. n. 116051 del 06/07/2010;
- Area Decentrata Agricoltura di Latina: nota prot. n. 127091 del 21/07/2010;
- Area Decentrata Agricoltura di Rieti: nota prot. n. 126965 del 21/07/2010;
- Area Decentrata Agricoltura di Roma : nota prot. n. 126841 del 20/07/2010;
- Area Decentrata Agricoltura di Viterbo: nota prot. n. 127822 del 22/07/2010,

## DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni specificati in premessa:

**1.** ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è fissato dal 02 agosto 2010 al 31 dicembre 2010 il periodo entro il quale sono consentite, nel territorio della regione Lazio, le operazioni di fermentazioni e rifermentazioni .

E' vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati.

Le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo come sopra stabilito, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari (ICQRF) Ufficio di Roma Via Quintino Sella n. 42 - 00187 ROMA fax 06 46656472 – telefono 06 46656409, ind. e mail: [icqrf.roma@politicheagricole.gov.it](mailto:icqrf.roma@politicheagricole.gov.it) ;

**2.** il periodo vendemmiale, della campagna vitivinicola 2010/2011, è stabilito, nell'ambito del territorio della regione Lazio, dal 02 agosto 2010 al 30 novembre 2010.

Per le uve passite il termine del periodo vendemmiale nell'ambito del territorio della Regione Lazio è prorogato al 15 dicembre 2010;

**3.** ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 "La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale" così come determinato al precedente punto 2. del presente provvedimento;

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Guido Magrini